



Lazio - Entrate, a proposito di assenze per visite specialistiche



Roma, 25/10/2014

Ci risiamo! Di nuovo l'Amministrazione torna all'attacco sulle assenze per l'espletamento delle visite specialistiche, esami diagnostici e terapie. Con il pretesto di contrastare il fenomeno dell'assenteismo si sta portando un ulteriore attacco al diritto alla cura e alla prevenzione della salute. Stavolta l'occasione viene colta interpretando in maniera confusa la circolare n° 2/2014 della funzione pubblica. Questa circolare pretende di chiarire le supposte novità introdotte dalla L.125/2013 che modifica l'art. 55 septies, comma 5ter del D.lgs. 165/2001.

L'articolo prima della modifica:

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L'articolo dopo la modifica:

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **(il permesso è giustificato)** mediante la presentazione di attestazione **(anche in ordine all'orario)** rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **(o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica).**

E' del tutto evidente che la variazione non giustifica l'ulteriore richiesta da parte dell'Amministrazione del certificato del medico curante, né tantomeno dell'invio della visita domiciliare di controllo a verifica di uno stato di malattia inesistente. Vista la natura della prestazione specialistica, spesso a carattere preventivo, la quale prescinde da una connessione con una patologia in atto, si può configurare come reato sia la richiesta che il rilascio del certificato per stato di malattia; inoltre vorremmo evidenziare che richiedere la visita fiscale per quel giorno potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'Amministrazione, poiché a seguito della comunicata assenza del dipendente, non avrebbe prognosi da convalidare.

Ribadiamo che il solo giustificativo da esibire è:

LA PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, RILASCIATA DAL MEDICO O DALLA STRUTTURA, ANCHE PRIVATI, CHE HANNO SVOLTO LA VISITA O LA PRESTAZIONE O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA. Come L.125/2013 su citata, e chiarito dai vari pareri della Funzione Pubblica.

A seguito del persistere dell'atteggiamento da parte dell' Amministrazione nell'accrescere e ampliare le difficoltà alla prevenzione e cura della salute, è necessario da parte dei lavoratori pretendere la corretta applicazione della norma non accettando in maniera acritica l'interpretazione unilaterale dell' Amministrazione con la richiesta di illeciti certificati medici.